

Fondamento e limite dello Stato e della convivenza civile

Un po' provocatoriamente ci si potrebbe domandare perché un'entità formativa che abbraccia aree di competenza tanto vaste come l'economia, la sanità e il sociale dedichi un numero della propria rivista ad un'altra materia e dia spazio quasi esclusivamente a giuristi.

Una ragione generale può essere individuata nella natura trasversale del diritto, disciplina che permea tutta l'organizzazione dei rapporti sociali. Questa trasversalità si interseca anche con l'offerta del DEASS, ad esempio attraverso i consolidati percorsi di formazione continua nel diritto penale economico, nel diritto tributario o nel diritto del lavoro e con il nuovo Certificate of Advanced Studies (CAS) in diritto sanitario, la cui prima edizione si svolge durante questo anno accademico. Un'analoga interdisciplinarietà emerge anche dai contributi raccolti in questa rivista, che offrono spunti ai professionisti formati nei settori del DEASS per l'interpretazione e lo sviluppo di regolamentazioni con cui sono confrontati, come in ambito di fiscalità, prestazioni economiche e di servizi erogati dallo Stato o strumenti a tutela di categorie vulnerabili di popolazione.

La tensione immanente al diritto tra libertà individuali e vincoli posti dall'interesse superiore della collettività è inoltre stata un elemento caratterizzante del processo istituzionale, ma anche di accesi confronti sociali, durante i trascorsi due anni di pandemia, alla ricerca del punto di equilibrio tra i diversi interessi in gioco in funzione del quadro epidemiologico del momento. I diritti fondamentali alla libertà personale, economica o di associazione, intaccati dalle restrizioni per limitare i contatti interpersonali, così come i diritti all'uguaglianza e alla non discriminazione, invocati in relazione alle disposizioni correlate allo stato vaccinale, non possono costituire pretese individuali assolute. Rivendicazioni di autodeterminazione incondizionata non considerano infatti che l'approccio ad una malattia trasmissibile non è una scelta sanitaria meramente individuale, ma ha ripercussioni su tutta la collettività.

Come risulta anche da alcuni articoli nelle pagine che seguono, la gestione della pandemia ha costituito una sfida dal profilo giuridico anche per la necessità di adeguare le normative legali a circostanze comprensibilmente non ipotizzate al momento della loro adozione. Le leggi talvolta anticipano e favoriscono l'evoluzione della società, ma più spesso rincorrono i cambiamenti. Difficile è pure stato conciliare la velocità dei cambiamenti della situazione epidemiologica con le regole dei processi legislativi, del federalismo e della democrazia diretta. Questo scoglio è stato affrontato dapprima accentrando le competenze sul Consiglio federale mediante il regime di situazione straordinaria secondo la Legge epidemie e il diritto di necessità previsto dalla Costituzione. Successivamente però i Cantoni sono stati integrati nei processi decisionali con il passaggio alla situazione particolare, fino a ritrovare le loro competenze originarie ed esclusive dal 1° aprile 2022, mentre l'Assemblea federale ed il Popolo hanno ripreso appieno il loro ruolo costituzionale in particolare attraverso l'adozione della Legge COVID-19, sottoposta due volte al voto popolare a seguito di referendum.

Senza poter approfittare di una ritrovata normalità, nelle ultime settimane la preoccupazione collettiva si è spostata dalla pandemia alla guerra in Ucraina. Il diritto si adegua per continuare a codificare la realtà e questa rivista ne dà atto attraverso un autorevole contributo sullo statuto di protezione accordato ai profughi che giungono in Svizzera. Anche la guerra ci richiama l'importanza di un ordinamento giuridico condiviso e rispettato quale fondamento e limite dell'attività statale e della convivenza civile.

Paolo Bianchi,

Avvocato, Direttore della Divisione della salute pubblica
del Dipartimento della sanità e della socialità del Cantone Ticino